

Il nuovo decreto correttivo del Codice della Crisi. Focus sulle segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022, il Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n. 83 che modifica il Codice della crisi d'impresa in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.

Si ricorda che l'attuazione della direttiva 2019/1023/UE è stata inserita tra gli interventi prioritari previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza al fine di potenziare i meccanismi di allerta, di completare la digitalizzazione delle procedure anche attraverso la realizzazione di una piattaforma on-line e di specializzare gli organi competenti per le procedure concorsuali.

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di

computo in vigore dal 1° gennaio 2022 per gli iscritti alla Gestione separata. Per i professionisti l'aliquota sale al 26,23%

Con circolare n. 25 dell'11 febbraio 2022, l'Inps ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Nel documento evidenziato che l'articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020 ha previsto per l'anno 2022 l'aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per i soggetti che producono reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986. Chiarimenti, anche sull'aumento dell'aliquota di finanziamento della prestazione DIS-COLL. previsto al comma 223 dell'articolo 1, della legge n. 234/2021.

Le novità nella gestione dei flussi di informazione tra le aziende iscritte e l'Inps

tramite lo strumento dell'Uniemens

Con il messaggio Hermes n.3897 dell'11 novembre 2021, INPS introduce un'innovazione nella gestione flussi di informazione tra le aziende iscritte e l'Istituto, tramite lo strumento dell'Uniemens.

La nuova procedura permette, infatti, la visualizzazione delle ricevute dei flussi informativi che provengono dalle aziende non solo a chi ha trasmesso i flussi, ma anche agli intermediari e agli altri soggetti a vario titolo delegati alla gestione della posizione contributiva dei lavoratori di queste aziende.

Un passo in avanti, nell'ottica di una sempre maggiore trasparenza e circolarità delle informazioni, a garanzia della semplificazione e della funzionalità dei processi di erogazione delle prestazioni INPS.

Per maggiori approfondimenti è possibile consultare l'Hermes di seguito riportato. (Così, comunicato stampa Inps del 15 novembre 2021)

Artigiani e commercianti: nel cassetto previdenziale i dati di dettaglio della

contribuzione dovuta per il 2021

Facendo seguito alla circolare INPS 9 febbraio 2021, n. 17, il messaggio 10 maggio 2021, n. 1861 (di seguito riportato) comunica che i dati di dettaglio della contribuzione dovuta per il 2021 da artigiani e commercianti, gli importi e i codici INPS utili alla compilazione dei modelli “F24” sono disponibili accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, nella sezione “Posizione assicurativa”, alla voce “Dati del modello F24”.

Contributi indebitamente versati dagli artigiani e commercianti. Diritto alla restituzione con prescrizione decennale, ma nessuna “convalida”

Con la circolare del 6 maggio 2021, n. 75, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti sulla contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, specificando che in nessun caso la contribuzione indebitamente versata alle predette Gestioni autonome può essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti ai predetti lavoratori

autonomi. Questa interpretazione è confermata dalla Corte di Cassazione in ragione delle evidenti diversità esistenti con riferimento agli artigiani e ai lavoratori autonomi, i quali devono provvedere personalmente a costituire la loro assicurazione IVS e a versare la relativa contribuzione, laddove i lavoratori dipendenti sono parte di un rapporto trilaterale, nel quale il datore di lavoro è il titolare dell'obbligo contributivo e dell'eventuale diritto alla restituzione dei contributi. La circolare fornisce, inoltre, le istruzioni per l'esercizio, da parte degli assicurati, del diritto al rimborso di quanto indebitamente versato e per l'individuazione della tipologia contributiva rivendicata, tenendo conto dell'ordinario termine di prescrizione decennale (articolo 2946 del c.c.).

Istruzioni Inps per l'iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani del lavoratore socio della cooperativa

Con circolare 17 febbraio 2021, n. 29, l'Inps riepiloga il quadro normativo relativo alla disciplina in materia di socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana e fornisce istruzioni in merito alla tutela previdenziale di questa categoria di soggetti.

Nel documento interpretativo evidenziato che l'attività di una

impresa artigiana può svolgersi in forma sia individuale che collettiva, in forma di cooperativa, di società di persone e di società a responsabilità limitata.

Nel caso in cui tra il socio lavoratore di una cooperativa artigiana e la cooperativa stessa si instauri un rapporto di lavoro autonomo artigiano è prevista l'iscrizione del lavoratore alla Gestione speciale autonoma degli artigiani.

Legge di bilancio 2021: i principali interventi in materia di ammortizzatori sociali e sostegno del reddito

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), entrata in vigore il 1° gennaio 2021, racchiude una serie di norme in materia di ammortizzatori sociali e misure a sostegno del reddito destinate a produrre effetti nel corso dell'anno.

Con circolare n. 28 del 17 febbraio 2021, l'INPS fornisce la sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previste dalla Legge di Bilancio 2021, illustrando le novità apportate all'impianto regolatorio nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2021

Con la circolare 9 febbraio 2021, n. 17, l'Inps indica gli importi dei contributi dovuti per il 2021 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24%, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, e al 22,35% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni.

Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali ultrasessantacinquenni, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto, anche nel 2021 usufruiscono della riduzione del 50% dei contributi dovuti.

La circolare specifica, inoltre, la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito. I contributi devono essere versati entro le scadenze indicate nella stessa circolare, mediante i modelli F24 disponibili nel servizio online.

Sospensione contributi che scadono a dicembre 2020: requisiti, beneficiari e ambiti territoriali di riferimento per il rinvio del pagamento

Con la circolare INPS 14 dicembre 2020, n. 145, l'Istituto fornisce le indicazioni sulla nuova sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono a dicembre 2020. Il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (decreto Ristori-quater), per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha infatti previsto la proroga dei versamenti.

I versamenti dei contributi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Nella circolare vengono indicati i requisiti, i beneficiari del rinvio del termine di pagamento e gli ambiti territoriali di riferimento.

Esonero totale contributivo per nuove assunzioni, a seguito del Decreto “Agosto”: le istruzioni INPS

Con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020, l'INPS fornisce istruzioni in materia di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in caso di nuove assunzioni ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge n. 104 del 2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni in L. 13 ottobre 2020, n. 126.

I rapporti di lavoro incentivati sono, quindi, tutti quelli a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i part-time, a eccezione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Restano escluse le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Domanda di rateizzazione dei contributi sospesi. C'è tempo fino al 30 settembre

L'Inps, ad integrazione di quanto già comunicato con i messaggi 2871 e 3274, con messaggio 3331 del 14 settembre 2020 (di seguito riportato) ha “concesso” una proroga fino al 30 settembre per presentare la domanda di rateizzazione dei

contributi sospesi. Invariata la data del 16 settembre 2020 per versare la prima rata.

Ammortizzatori sociali

Covid19: diffusa la circolare Inps per gestire la CIG

Con circolare n. 47 del 28 marzo 2020, l'Inps ha fornito i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge n. 18/2020, cd. "Cura Italia"; unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell'iter concessorio relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del medesimo decreto, evidenziato come gli stessi deroghino alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Nel documento interpretativo, chiarito che "considerata la ratio della norma di garantire tutele omogenee tra i diversi settori, seppur sottoposte a procedimenti concessori distinti, anche per la CIGD richiesta con la causale "COVID-19 nazionale", come per la CIGO e l'assegno ordinario, l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'accoglimento dell'istanza".

Co.Co.Co. e laboratori

autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2020 per gli iscritti alla Gestione separata

Con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, l'Inps riassume le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Gestione Separata Inps: tutele ampliate per malattia e degenza ospedaliera

L'INPS, con la circolare del 18 novembre 2019, n. 141, ha fornito i primi chiarimenti in relazione all'ampliamento della tutela previdenziale, operato dal decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, relativa all'indennità giornaliera di malattia e all'indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata. Tutela previdenziale della malattia a favore di tutti i collaboratori/lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione. In pratica, i lavoratori con partita IVA cd. "senza

cassa", collaboratori e gli amministratori, soggetti all'aliquota contributiva Inps "piena" (dal 25,72 al 34,23 per cento – cfr. circolare Inps n. 19 del 6 febbraio 2019).

Rottamazione. La disciplina il rilascio del DURC nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione

Con messaggio del 28 dicembre 2018, n. 484 , l'INPS fornisce indicazioni sui termini previsti per il pagamento dei procedimenti di definizione agevolata che si sono succeduti a seguito dei diversi interventi legislativi sulla materia e illustra la disciplina, prevista dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come integrato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Società tra professionisti (STP): i chiarimenti per l'accesso ai servizi telematici relativi ai rapporti assicurativi INPS



Con [circolare n. 77 del 1° giugno 2018](#), l'Inps riassume la disciplina delle società tra professionisti. Nel documento interpretativo *focus* sui criteri e modalità di conferimento ed esecuzione dell'incarico professionale.

Nel documento chiarito che sarà consentito **l'accesso alla sezione STP** del portale con il PIN rilasciato al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o al socio amministratore che ha presentato la domanda, e si potrà procedere alle seguenti operazioni:

- acquisizione delle deleghe;
- aggiunta o rimozione della delega ai soci intermediari (solo se censiti come intermediari abilitati);

- abilitazione o rimozione dei dipendenti della società.

I dipendenti della società avranno visibilità su tutte le posizioni acquisite dal responsabile. L'onere di mantenere aggiornate le abilitazioni è in capo al legale rappresentante della STP.

Le società tra professionisti in breve

Le **cd. STP** sono società costituite secondo uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento, che hanno l'esercizio di una o più attività professionali come oggetto.

Le **STP** possono essere **monodisciplinari** quando l'oggetto sociale prevede l'esercizio di una sola attività professionale e **multidisciplinari** quando prevede più attività.

La **STP** può assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa.

Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di **soci non inferiore a tre**. **Possono aprire una STP i professionisti appartenenti alle professioni protette**, ossia quelle che per essere esercitate hanno l'obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici. La costituzione di una STP è **riservata** alle **professioni protette** come ad esempio quella dei:

- medici: professioni medico-chirurgo, veterinari, farmacisti, levatrici, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, fisioterapisti e massoterapisti, psicologi;
- infermieri: solo in forma di cooperativa sociale;
- maestri di sci;
- ingegneri e avvocati;
- commercialisti ed esperti contabili.

[Link al testo della circolare INPS n. 77 del 1° giugno 2018,](#)
con oggetto: Società tra Professionisti (STP) – Disciplina
delle società tra professionisti – Adeguamenti al sistema di
profilazione per l'accesso ai servizi telematici correlati ai
rapporti assicurativi – Modalità di profilazione e censimento

C.d. “artigiani di fatto”: gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla Gestione Inps artigiani



L'Inps, con la [circolare n. 80/2012 \(in \[www.pianetafiscale.it\]\(http://www.pianetafiscale.it\)](#)
[-Area riservata agli abbonati\)](#), diffusa a seguito delle
novelle introdotte dall' art. 9-bis della L. n. 40/2007, come

[inserito dall'art. 6, comma 2, lettera f-sexies\) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv., con mod., dalla L. 12 luglio 2011, n. 106](#), ebbe a precisare che l'obbligo contributivo verso Gestione artigiani è legato al semplice svolgimento dell'attività. In pratica, spiegava la circolare del 2012, la disciplina introdotta dal citato articolo 9-bis consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un'attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi della CCIAA. Ora, l'Ente previdenziale, con il messaggio Inps 1138 del 14 marzo 2018 **(di seguito riportato)**, individua, invece, delle situazioni in cui, anche a fronte di un'attività artigianale "di fatto", non scatta l'obbligo contributivo nella Gestione. È il caso, per esempio, in cui il responsabile tecnico richiesto dalla legge sia un soggetto esterno alla compagine aziendale. In tale situazione, l'impresa non può essere considerata artigiana in quanto non riconducibile alle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. Naturalmente, la medesima, potrà tuttavia, legittimamente operare sul mercato con eventuale inquadramento in altro settore ai fini previdenziali. Il messaggio termina con l'invito agli uffici a riesaminare, caso per caso, secondo i criteri esposti, il contenzioso pendente concernente le iscrizioni alla Gestione, per provvedere, ricorrendone i presupposti, al relativo abbandono.

Messaggio INPS – (MSG) n. 1138 del 14 marzo 2018

OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani – Avvio di un'impresa artigiana – Iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane – Obbligo contributivo ai sensi della legge n. 463/59 – Criteri per l'esatta individuazione dei destinatari dell'iscrizione alla gestione artigiani – Artigiani "di fatto" – Casistica più frequente di soggetti

erroneamente iscritti alla gestione artigiani – L. 04/07/1959, n. 463 – L. 08/08/1985, n. 443 Art. 9-bis, del D.L. 31/01/2007, n. 7, conv., con mod., dalla L. 02/04/2007, n. 40

1. Obbligo contributivo artigiani. Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali e da diversi interlocutori istituzionali in relazione alle disposizioni di cui alla [circolare n. 80/2012](#), avente ad oggetto “Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 – Iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane – Obbligo contributivo ai sensi della Legge n. 463/59 – Chiarimenti”, l’Istituto ha trasmesso apposita richiesta di parere al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha conseguentemente fornito i criteri per l’esatta individuazione dei destinatari dell’iscrizione alla gestione artigiani dei c.d. “artigiani di fatto”.

[L’articolo 6, comma 2, lettera f-sexies\), della legge 12 luglio 2011, n. 106 \(in “Finanza & Fisco” n. 23/2011, pag. 1913\)](#), illustrato con la circolare di n. 80/2012, ha introdotto una disciplina che consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un’attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi della CCIAA.

Le attività tutelate dalla nuova disciplina, per le quali l’Istituto può procedere direttamente all’iscrizione previdenziale in base alla riconosciuta autonomia in ordine alla verifica dei requisiti per l’iscrizione medesima, sono le attività regolarmente esercitate secondo le leggi vigenti e, in particolare, la legge n. 443/1985.

D’altra parte, la novella prevede che l’esercizio di attività

che richiedono specifiche competenze tecnico-professionali a tutela degli utenti, da parte di un titolare che ne sia sprovvisto e che quindi esercita l'attività in modo abusivo, debba ricevere apposita disciplina anche al fine di non dare luogo a significativi squilibri del mercato. Pertanto, la norma dispone che il soggetto privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana, e quindi per l'iscrizione alla gestione artigiani, non possa essere esonerato dall'adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

La previsione normativa si basa sul presupposto logico che tale attività, una volta evidenziata la palese irregolarità di esercizio, dovrà essere cessata, con conseguente cessazione dell'obbligo contributivo.

Pertanto, il soggetto rimarrà iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato (o Organismo equipollente) che ne decreterà la cancellazione o la non iscrivibilità all'Albo delle Imprese Artigiane, trattandosi appunto di attività svolta in assenza dei requisiti di legge.

In proposito si rammenta che le risultanze dell'accertamento devono sempre essere inviate al registro delle imprese per la valutazione degli elementi acquisiti e per la eventuale segnalazione alle autorità locali di esercizio abusivo di attività artigiana.

Con riferimento alla decorrenza da attribuire all'iscrizione di un "artigiano di fatto", essa coinciderà naturalmente con la data di inizio dell'attività, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Di seguito vengono illustrati gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla gestione artigiani.

2. Ditta/società con Responsabile Tecnico diverso dal

titolare/socio

Lo svolgimento di alcune attività di natura artigianale presuppone la necessità di un responsabile tecnico, che sia in possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali (si pensi, ad esempio, alle aziende che svolgono attività di installazione di impianti di cui al D.M. 37/2008 oppure attività di parrucchiere, ecc.).

Il ruolo di responsabile può essere rivestito dal titolare/socio dell'azienda, oppure da un soggetto anche esterno alla compagine aziendale. In tal modo, l'impresa può legittimamente operare sul mercato e rilasciare le certificazioni richieste dalla legge.

Si evidenzia che l'art. 2 della legge n. 443/1985 (legge quadro per l'artigianato, i cui contenuti sono stati sostanzialmente trasposti nelle varie leggi regionali che disciplinano il settore artigianato) prevede espressamente che *«l'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali»*.

Ne consegue che le imprese nell'ambito delle quali i requisiti tecnico/professionali previsti dalle leggi statali siano posseduti da un soggetto esterno alla compagine aziendale, non sono considerate imprese artigiane in quanto non riconducibili alle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Le stesse imprese, pertanto, non possono essere iscritte all'Albo ed i relativi titolari/soci non possono chiedere la copertura previdenziale nella gestione artigiani.

Le medesime, tuttavia, possono legittimamente operare sul mercato con eventuale inquadramento in altro settore ai fini previdenziali, in presenza dei requisiti di legge.

Si tratta, dunque, di casistiche in cui, ove il titolare avesse tempestivamente richiesto l'iscrizione alla gestione artigiani, essa non gli sarebbe stata accordata per carenza di requisiti tecnico-professionali.

Per tale motivo non è possibile procedere a posteriori all'iscrizione alla gestione previdenziale.

3. Soci di S.n.c. non iscritta all'Albo Imprese Artigiane

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 443/85, è artigiana l'impresa *«costituita ed esercitata in forma di società [...] a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo»*.

Pertanto, nell'ipotesi di una S.n.c. che esercita regolarmente un'attività astrattamente compresa nel settore artigiano, ma non è iscritta all'Albo imprese Artigiane perché solo la minoranza dei soci vi presta la propria opera, in analogia con quanto esposto nelle conclusioni descritte al paragrafo precedente, non si tratta di impresa artigiana. **Ne consegue l'impossibilità di iscrivere i soci alla gestione previdenziale quali artigiani di fatto.**

4. Soci di S.r.l. pluripersonale

Dalla formulazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 443/85, introdotto dalla legge n. 57/2001, si evince l'esistenza di una **mera facoltà** e non di un obbligo, in capo alle S.r.l. pluripersonali, di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, da cui sorgerebbe l'obbligo di iscrizione alla gestione artigiani. Pertanto, in assenza dell'iscrizione della S.r.l. all'AIA su domanda della società, resta esclusa l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Artigiani dei soci di S.r.l. pluripersonali che svolgono attività compresa nel settore artigiano.

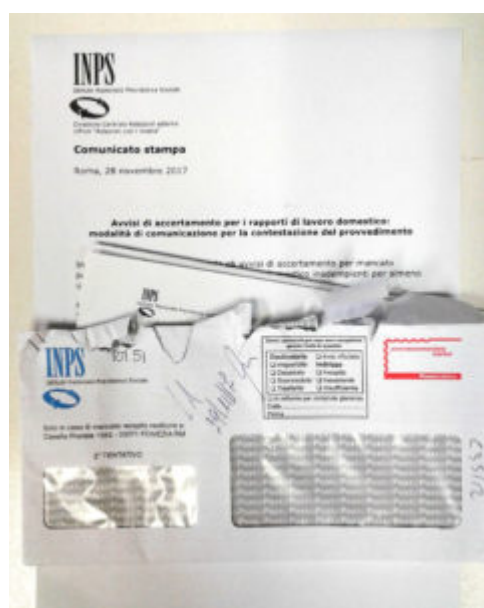
5. Contenzioso

Si fa presente, infine, con riferimento al contenzioso amministrativo e giudiziario giacente in materia, che l'istruttoria dei ricorsi dovrà essere effettuata tenendo conto delle odierne precisazioni.

Le Strutture territoriali, **effettuate le opportune verifiche su provvedimenti ispettivi che hanno dato luogo ad iscrizioni non conformi al contenuto del presente messaggio, potranno agire in autotutela in presenza dei presupposti su richiamati.**

Con riferimento al contenzioso amministrativo si rappresenta che, a tal fine, saranno rinviate alle competenti Direzioni Regionali/Direzioni di Coordinamento Metropolitano per le opportune valutazioni le pratiche già istruite in maniera difforme rispetto a quanto sopra descritto.

In arrivo gli avvisi di accertamento dei rapporti di lavoro domestico



L'INPS sta inviando gli **avvisi di accertamento per mancato pagamento dei contributi ai datori di lavoro domestico**, inadempienti per almeno un trimestre tra il quarto trimestre 2012 e il 2013.

Qualora il datore di lavoro non ritenga dovuti i contributi indicati, è possibile effettuare la **contestazione del provvedimento** tramite:

- *Contact center* al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- il [servizio online](#);
- [il modulo prestampato di autocertificazione allegato al provvedimento inviato dall'Istituto](#). Il modulo consente di autocertificare la pregressa comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro così come l'avvenuto pagamento dei bollettini.

Se il datore di lavoro ha già comunicato la cessazione del rapporto di lavoro, può inviare copia della ricevuta di comunicazione, oltre che tramite i canali sopra indicati, anche via *fax* al numero verde gratuito **800 803 164**.

Tale comunicazione consentirà alla sede INPS di **chiudere il rapporto di lavoro** ed eventualmente di **annullare l'avviso** inviato. In questi casi sarà ritenuta valida l'originaria data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro e pertanto non sarà dovuta alcuna sanzione amministrativa dal datore di lavoro.

**Pensioni professionisti:
diffuse le istruzioni
operative INPS per il cumulo**

dei periodi assicurativi non coincidenti



Operativo il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle Casse di previdenza dei professionisti

Con la [circolare n. 140 del 12 ottobre 2017](#) l'INPS diffonde le attese istruzioni riguardo **al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione presso gli Enti di previdenza privati.**

Il documento interpretativo viene pubblicato dopo un lungo confronto – che ha coinvolto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Casse professionali e l'Istituto – volto a dare una concreta operatività alla disciplina prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

L'odierno indirizzo ha ricevuto il [nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 9 ottobre 2017](#) e affronta i singoli trattamenti pensionistici che possono essere conseguiti in regime di cumulo (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensione ai superstiti), esponendo requisiti, criteri e modalità necessari per l'erogazione della pensione nel caso in cui si ricorra al

cumulo dei periodo assicurativi anche con gli Enti privati.

Con riferimento alla pensione di vecchiaia in cumulo, ai fini di garantire il principio di autonomia, anche regolamentare, riconosciuto agli Enti previdenziali privati, si precisa che:

- nei casi in cui i regolamenti delle Casse private prevedano requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in cumulo **diversi e più elevati** rispetto a quelli di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011, **i periodi contributivi non coincidenti presso gli Enti di previdenza privati sono comunque validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione;**
- ciascun Ente procederà alla liquidazione **della propria quota di pensione solo al momento dell'effettiva maturazione di tutti i requisiti previsti dal proprio ordinamento;**
- sebbene l'erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, **possa avvenire in diverse tranche**, la pensione in regime di cumulo costituisce un'unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l'integrazione al trattamento minimo, la c.d. quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.

Infine si precisa che il **pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall'INPS, ma è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con gli Enti interessati**. Questa fase è già stata avviata dall'Istituto in collaborazione con le Casse professionali.

Per saperne di più:

[Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 140 del 12 ottobre 2017](#) con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non

coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle Casse di previdenza dei professionisti – Ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Vedi anche,

[I primi chiarimenti alle novità apportate dalla legge 232/2016 al cumulo dei contributi](#)

[Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 60 del 16 marzo 2017](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ed alla ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio.

**Pensioni professionisti:
cumulo gratuito, dal
Ministero del Lavoro nulla**

osta alla circolare INPS



Ok del ministero del Lavoro alla circolare Inps che disciplina il cumulo gratuito dei contributi versati alle casse previdenziali dei professionisti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alla Direzione Generale dell'INPS il nulla osta allo schema di circolare concernente il cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti, ovvero dei contributi previdenziali versati alle casse di previdenza dei professionisti.

Nuova operazione Poseidone. La giurisprudenza recente favorevole ai soci

Con Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017, l'INPS ha reso noto che sono state "ultimate le operazioni per l'estrazione dei soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.), i quali, dalla

dichiarazione Unico SP 2013 relative all'anno 2012, risultano svolgere in maniera prevalente e continuativa attività lavorativa nell'impresa". In sostanza, l'Ente previdenziale, ha dato il via ad una nuova "Operazione Poseidone". Al fine di valutare l'opportunità e la convenienza a coltivare un eventuale contenzioso avverso l'iscrizione dei soci, si elencano i recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di obbligazione contributiva nascente dallo svolgimento di attività commerciale.

Rilascio del Pin per l'accesso ai servizi telematizzati INPS: non più ammessa la richiesta da parte di delegato

Alla luce di recenti eventi di richieste massive di PIN presso le sedi territoriali da parte di soggetti muniti di delega, modificate le istruzioni relative alle modalità operative di rilascio del Pin, contenute nel messaggio 22295 del 25/11/2011, per adeguarle al Codice dell'Amministrazione Digitale, uniformare le attività di front-office per il rilascio del Pin e garantire l'attribuzione delle credenziali ai diretti interessati.

In particolare, l'Inps con il messaggio n. 4590 del 16 novembre 2016 stabilisce che non è ammessa la presentazione della richiesta di Pin da parte di un delegato del richiedente. Chi è impossibilitato a recarsi in sede per

chiedere il PIN, può utilizzare i canali alternativi della procedura online o del Contact center.